



Corte d'Appello di Bari

Sezione Civile Famiglia e Minori

**DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA
MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA**

Il Presidente

Visto l'art. 83 comma 7 lett. h) DPR 17.03.2020 n. 18 come modificato successivamente convertito dalla L. n. 27 del 14.04.2020;

visto l'art. 3 del decreto legge 30/4/2020, n. 28, che ha ulteriormente modificato l'art. 83 cit.;

visto il decreto n. 282 del 30/04/2020 emanato dal Primo Presidente di questa Corte d'Appello;

rilevato che il complesso delle norme in vigore consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

rilevato che, per il giorno 15 maggio 2020, è già fissata udienza, e che sono sul ruolo sia cause da trattare col rito dei procedimenti in camera di consiglio ex artt. 737 e ss. c.p.c., che cause da trattare col rito dei procedimenti ordinari di cognizione;

ritenuto che la peculiarità del rito in camera di consiglio impone di adattare lo schema della trattazione scritta alla specificità proprio di detto rito;

rilevato, invero, che, in detti procedimenti, non è stabilito né dalla legge, né, tantomeno, dai decreti presidenziali di fissazione dell'udienza di trattazione dell'affare, un termine

M



Corte d'Appello di Bari

Sezione Civile Famiglia e Minori

DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA

Il Presidente

Visto l'art. 83 comma 7 lett. h) DPR 17.03.2020 n. 18 come modificato successivamente convertito dalla L. n. 27 del 14.04.2020;

visto l'art. 3 del decreto legge 30/4/2020, n. 28, che ha ulteriormente modificato l'art. 83 cit.;

visto il decreto n. 282 del 30/04/2020 emanato dal Primo Presidente di questa Corte d'Appello;

rilevato che il complesso delle norme in vigore consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

rilevato che, per il giorno 15 maggio 2020, è già fissata udienza, e che sono sul ruolo sia cause da trattare col rito dei procedimenti in camera di consiglio ex artt. 737 e ss. c.p.c., che cause da trattare col rito dei procedimenti ordinari di cognizione;

ritenuto che la peculiarità del rito in camera di consiglio impone di adattare lo schema della trattazione scritta alla specificità proprio di detto rito;

rilevato, invero, che, in detti procedimenti, non è stabilito né dalla legge, né, tantomeno, dai decreti presidenziali di fissazione dell'udienza di trattazione dell'affare, un termine

A handwritten signature in blue ink, partially visible at the bottom right corner of the page.



Corte d'Appello di Bari

Sezione Civile Famiglia e Minori

**DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA
MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA**

Il Presidente

Visto l'art. 83 comma 7 lett. h) DPR 17.03.2020 n. 18 come modificato successivamente convertito dalla L. n. 27 del 14.04.2020;

visto l'art. 3 del decreto legge 30/4/2020, n. 28, che ha ulteriormente modificato l'art. 83 cit.;

visto il decreto n. 282 del 30/04/2020 emanato dal Primo Presidente di questa Corte d'Appello;

rilevato che il complesso delle norme in vigore consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

rilevato che, per il giorno 15 maggio 2020, è già fissata udienza, e che sono sul ruolo sia cause da trattare col rito dei procedimenti in camera di consiglio ex artt. 737 e ss. c.p.c., che cause da trattare col rito dei procedimenti ordinari di cognizione;

ritenuto che la peculiarità del rito in camera di consiglio impone di adattare lo schema della trattazione scritta alla specificità proprio di detto rito;

rilevato, invero, che, in detti procedimenti, non è stabilito né dalla legge, né, tantomeno, dai decreti presidenziali di fissazione dell'udienza di trattazione dell'affare, un termine

M

anteriore all'udienza, entro cui il reclamato deve costituirsi, sì che, assai spesso, detta parte si costituisce all'udienza;

rilevato che, dati i tempi strettissimi che separano la data odierna dal 15 maggio, ed in considerazione delle peculiarità cui si è fatto cenno, poiché la costituzione del reclamato è un atto del tutto diverso e distinto dalle note scritte assegnate alle parti;

rilevato che, fino a quando non siano scaduti i termini per la costituzione (e cioè, l'udienza fissata per la trattazione), nessuna comunicazione può essere fatta dalla cancelleria "alle parti", del provvedimento che assegna a queste i termini anteriori all'udienza, per il deposito delle note scritte;

ritenuto, pertanto, che, nei procedimenti camerale, i termini per il deposito delle note scritte, non può che decorrere dalla data dell'udienza;

rilevato che dal 12 maggio al 31 luglio 2020 – quanto alle cause iscritte sul ruolo contenzioso civile - saranno trattate con modalità cartolare — telematica (cd. trattazione in forma scritta) solo quelle relative a cause mature per la decisione, mentre tutte le altre udienze che richiedano la presenza di parti diverse dai difensori – testimoni, C.T.U. ecc. – le udienze di verifica trattative in corso, di trattazione orale ovvero di prima comparizione, saranno rinviate, salva, relativamente a queste ultime, la trattazione scritta sole delle cause in materia di famiglia e minori, e quelle ex artt. 283 e 351 c.p.c., in ossequio all'art. 83 comma 3 lett. a), così come modificato dall'art. 3 del decreto legge n. 28 del 2020;

rilevato che - quanto alle cause iscritte sul ruolo di volontaria giurisdizione, soggette al rito dei procedimenti in camera di consiglio – esse saranno trattate con modalità cartolare, nei sensi e modi sotto indicati, mentre tutte le cause che richiedano la presenza di parti diverse dai difensori – testimoni, C.T.U. ecc. – le udienze di verifica trattative in corso, di trattazione orale ovvero di prima comparizione, saranno rinviate, salva, relativamente a queste ultime, la trattazione scritta sole delle cause in materia di famiglia e minori, e quelle ex artt. 283 e 351 c.p.c., in ossequio all'art. 83 comma 3 lett. a), così come modificato dall'art. 3 del decreto legge n. 28 del 2020;

rilevato che, all'udienza del 15/5/2020, è fissato un giudizio di appello (R.G.A.C. n. 393/2019), per il quale, con ordinanza istruttoria, è stato disposto l'ascolto minore;

ritenuto che, non ricorrendo ragioni di urgenza, l'ascolto può essere differito ad una udienza successiva al 31 luglio 2020;

DISPONE

che le cause – sotto indicate - si svolgano, come segue



anteriore all'udienza, entro cui il reclamato deve costituirsi, sì che, assai spesso, detta parte si costituisce all'udienza;

rilevato che, dati i tempi strettissimi che separano la data odierna dal 15 maggio, ed in considerazione delle peculiarità cui si è fatto cenno, poiché la costituzione del reclamato è un atto del tutto diverso e distinto dalle note scritte assegnate alle parti;

rilevato che, fino a quando non siano scaduti i termini per la costituzione (e cioè, l'udienza fissata per la trattazione), nessuna comunicazione può essere fatta dalla cancelleria "alle parti", del provvedimento che assegna a queste i termini anteriori all'udienza, per il deposito delle note scritte;

ritenuto, pertanto, che, nei procedimenti camerale, i termini per il deposito delle note scritte, non può che decorrere dalla data dell'udienza;

rilevato che dal 12 maggio al 31 luglio 2020 – quanto alle cause iscritte sul ruolo contenzioso civile - saranno trattate con modalità cartolare — telematica (cd. trattazione in forma scritta) solo quelle relative a cause mature per la decisione, mentre tutte le altre udienze che richiedano la presenza di parti diverse dai difensori – testimoni, C.T.U. ecc. – le udienze di verifica trattative in corso, di trattazione orale ovvero di prima comparizione, saranno rinviate, salva, relativamente a queste ultime, la trattazione scritta sole delle cause in materia di famiglia e minori, e quelle ex artt. 283 e 351 c.p.c., in ossequio all'art. 83 comma 3 lett. a), così come modificato dall'art. 3 del decreto legge n. 28 del 2020;

rilevato che - quanto alle cause iscritte sul ruolo di volontaria giurisdizione, soggette al rito dei procedimenti in camera di consiglio – esse saranno trattate con modalità cartolare, nei sensi e modi sotto indicati, mentre tutte le cause che richiedano la presenza di parti diverse dai difensori – testimoni, C.T.U. ecc. – le udienze di verifica trattative in corso, di trattazione orale ovvero di prima comparizione, saranno rinviate, salva, relativamente a queste ultime, la trattazione scritta sole delle cause in materia di famiglia e minori, e quelle ex artt. 283 e 351 c.p.c., in ossequio all'art. 83 comma 3 lett. a), così come modificato dall'art. 3 del decreto legge n. 28 del 2020;

rilevato che, all'udienza del 15/5/2020, è fissato un giudizio di appello (R.G.A.C. n. 393/2019), per il quale, con ordinanza istruttoria, è stato disposto l'ascolto minore;

ritenuto che, non ricorrendo ragioni di urgenza, l'ascolto può essere differito ad una udienza successiva al 31 luglio 2020;

DISPONE

che le cause – sotto indicate - si svolgano, come segue



PROCEDIMENTI CAMERALI EX ARTT. 737 e ss.C.P.C.;

- cause già assegnate al Consigliere F. Caso, ed assegnate al sottoscritto, in quanto il Consigliere Caso il 15 maggio sarà in ferie:

1) n. 952/2019 R.G.V.G.

2) n. 1539/2019 R.G.V.G.;

3) n. 1600/2019 R.G.V.G.;

4) n. 1752/2019 R.G.V.G.;

5) n. 1940/2019 R.G.V.G.;

6) n. 1966/2019 R.G.V.G.;

- cause assegnate al Consigliere E. Manzionna

7) n. 519/2019 R.G.V.G.; ricorso per delibazione di sentenza ecclesiastica, causa che proviene da rinvio ed è stata fissata per 15 maggio 2020 per integrare la documentazione);

8) n. 1574/2019 R.G.V.G.;

9) n. 1732/2019 R.G.V.G.;

10) n. 1742/2019 R.G.V.G.;

11) n. 1858/2019 R.G.V.G.;

12) n. 1946/2019 R.G.V.G.;

13) n. 142/2020 R.G.V.G.;

14) n. 143/2020 R.G.V.G.;

15) n. 144/2020 R.G.V.G.;

- cause assegnate al Giudice Ausiliario, Avv. G. Dinisi;

16) n. 1776/19 V.G. - la causa si può trattare, in quanto vi è verbale di conciliazione; pertanto, se viene richiesto, la causa può essere riservata previa acquisizione del parere del P.G.:

- 17) n. 1864/19 R.G.V.G.;
- 18) n. 126/2020 R.G.V.G.;
- 19) n. 303/2020 R.G.V.G.;
- 20) n. 303/2020 – sub 1) R.G.V.G; con richiesta di sospensiva;
- cause assegnate al Giudice Ausiliario, Avv. S. Di Fonso:
- 21) n. 2470/17 R.G.V.G.;
- 22) n. 1497/18 R.G.V.G.;
- 23) n. 1540/19 R.G.V.G.;
- 24) n. 206/20 R.G.V.G.;
- 25) n. 206 –sub 1/20 R.G.V.G.;
- cause assegnate Giudice Ausiliario, Avv. S. Capasso:
- 26) n. 527/2019 R.G.V.G.;
- 27) n. 1556/2019 R.G.V.G.;
- 28) 1760/2019 R.G.V.G.;
- 29) 1862/2019 R.G.V.G.;
- 30) 1908/2019 R.G.V.G.;
- 31) 2004/2019 R.G.V.G.;

le cause testè indicate verranno trattate con “trattazione cartolare” - **cui le parti non dovranno presenziare** - all’esito della quale, previa verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, il Collegio emetterà i provvedimenti conseguenti (in rito o decisorio) ovvero, nel caso di costituzione della parte reclamata – resistente, provvederà ad assegnare a) alla parte ricorrente il termine di 10 giorni per prendere posizione sulle difese svolte dal resistente; b) ai resistenti – reclamati un ulteriore termine di 5 giorni per replica, riservando la decisione all’esito della scadenza dei termini così assegnati.

CAUSE CIVILI CONTENZIOSE

cause già assegnate al Consigliere F. Caso, ed assegnate al sottoscritto, in quanto il Consigliere Caso il 15 maggio sarà in ferie:

32) n. 246/2018 R.G.A.C.;

33) n. 1399/2019 R.G.A.C.;

34) n. 53/2017 R.G.A.C.;

- Cause Assegnate Al Consigliere Manzionna

35) n. 507/2017 R.G.A.C.;

- cause assegnate al Giudice Ausiliario G. Dinisi

36) n. 383/2018 R.G.A.C.;

37) n. 691/2018 R.G.A.C.;

38) n. 2203/2017 R.G.A.C.;

cause assegnate al Giudice Ausiliario S. Difonso

39) n. 2119/18 R.G.A.C.;

40) 1974/18 R.G.A.C.;

41) 2139/17 R.G.A.C.;

DISPONE

che dette cause contenziose, testè indicate, si svolgano mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta", contenenti eventuali istanze e le conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

ASSEGNA

alle parti termine sino al giorno prima di detta udienza per il deposito telematico delle predette note scritte; faculta le parti a depositare nota congiunta delle rispettive conclusioni e richieste, entro la stessa data;

con riferimento a tutte le cause, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei;

INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

DISPONE

altresi che, in tutte le cause nelle quali è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, ove il predetto parere non sia stato, al momento della riserva della causa per la decisione, già inviato telematicamente dal Sig. Procuratore Generale, esso debba essere acquisito, mediante deposito telematico da parte del Sostituto Procuratore Generale, entro 10 giorni dall'assunzione in riserva della causa;

DISPONE

che le cause, qui di seguito indicate, diverse da quelle sin qui indicate, sono rinviate all'udienza del 23/10/2020:

n. 393/2019 R.GV.G.– per l'ascolto del ascolto minore;

nn. 1444 - 1445 - 1446 - 1447/16 R.G.V.G. per conferimento dell'incarico peritale a nuovo C.T.U., avendo rinunciato quello già nominato per tutte e quattro le procedure;

n. 1457/2019 R.G.A.C.;

n. 1514/2019 R.G.A.C.;

n. 70/20; R.G.A.C.;


n. 197/2020 R.G.A.C.;

n. 1466/2019 R.G.A.C.;

n. 1622/2019 R.G.A.C.;

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Dispone, altresì, che il presente provvedimento sia comunicato al Sig. Presidente della Corte, al Sig. Procuratore Generale, e che esso sia trasmesso all'Ordine degli Avvocati di Bari – che ne curerà, a sua volta, la trasmissione agli altri ordini professionali del Distretto – per la pubblicazione sul sito web di detto Ordine, invitandolo ad informare i propri iscritti del deposito, mediante il mezzo telematico più celere, in uso presso l'Ordine stesso.



Dispone, altresì, che il presente sia comunicato, per la pubblicazione, anche sul sito ufficiale web della Corte di Appello di Bari.

Bari, 4 maggio 2020

Il Presidente della Sezione

Filippo Labellarte

A handwritten signature in blue ink, reading "Filippo Labellarte". The signature is written in a cursive style with a prominent horizontal stroke at the end.